



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

## **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA PANTELLERIA**

**ORDINANZA NR. \_\_\_\_ /2021** (vedasi protocollo informatico)

### **DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO, PESCE SPADA E TONNO ALALUNGA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTI:** gli articoli 17, 30, 79 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- VISTO:** l'articolo 62 e 89 del codice di navigazione e l'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima;
- VISTO:** il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n° 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg.(CE) 973/2001;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;
- VISTO:** il regolamento (CE) n. 640/2010 del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) e modifica il Reg. (CE) n. 1964/2003 del Consiglio;
- VISTO:** D.M. 6 dicembre 2010 — rilevazione delle consistenza della pesca sportive o ricreativa in mare;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura", a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n 96 come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTO:** le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n° 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
- VISTO:** il decreto ministeriale 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

- VISTO:** il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO:** il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell' Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 320/2009;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;
- VISTO:** l'elenco dei porti designati in allegato al Decreto Direttoriale n. 8447 in data 7 aprile 2017;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale n. 17110 del 31 luglio 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;
- VISTO:** il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale n. 8876 in data 20.04.2018 del MIPAAF – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- VISTO:** il decreto ministeriale edito annualmente relativo alle disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso per l'anno in corso;
- VISTO:** il Regolamento UE 2019/1154 del 20.06.2019 recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento(UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al piano pluriennale di ricostruzione del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTE:** le proprie ordinanze n. 01/2014 del 10.02.2014 e 15/2012 10.07.2012 le quali disciplinano l'attività di pesca e sbarco del tonno rosso e del pesce spada nell'ambito del porto di Pantelleria;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria, quale porto designato, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, fissando il punto di sbarco di prodotti ittici, al fine di consentire il controllo delle catture, il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti;

# ORDINA

## Art. 1

### (Campo di applicazione e finalità)

La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito del porto designato di Pantelleria centro, delle catture di Pesce Spada (*Xiphias Gladius*), Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*) e Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*) provenienti dall'attività di pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali.

## CAPO I – Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Pesce Spada (*Xiphias Gladius*)

### Art. 2

#### (Periodi di divieto di pesca del pesce spada)

La pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo non può essere effettuata né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

### Art. 3

#### (Punto di sbarco e di trasbordo)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada è consentito esclusivamente presso la banchina denominata "molo WOJTYLA" del porto di Pantelleria (vds Allegato 1) La suddetta assegnazione non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante individuazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

### Art. 4

#### (Adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intende sbarcare tali esemplari nel porto di Pantelleria, deve trasmettere alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il "formulario di pre-notifica MED-SWO" (allegato 2), comunicando le seguenti informazioni:

- Orario stimato di arrivo;
- Quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

2. La suddetta pre-notifica può essere effettuata durante l'intero arco della giornata compreso nei giorni festivi mediante comunicazione radio via VHF o telefonica (0923911027 - 0923913651) alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ovvero mediante la trasmissione del modello in allegato 2 via e-mail all'indirizzo [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it).

### Art. 5

#### (Compilazione e presentazione del log-book)

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono soggetti alle vigenti norme e

obblighi comunitari in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco o trasbordo (log-book elettronico).

#### **Art. 6 (Adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada)**

1. I comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco delle unità autorizzate e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. (art. 4 c. 1 del D.M. 03.06.2015 - art. 2 c. 1 del D.M. 23.02.2018).

2. I comandanti di tutte le unità da pesca autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, incluse quelle esentate dall'obbligo di installazione dell'A.C.S. nonché dall'obbligo di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, hanno l'obbligo di compilare il "Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco e trasbordo di pesce spada (MED-SWO)" per qualsiasi quantitativo di pesce spada (**allegato 3**), e consegnarlo a questa Autorità Marittima.

#### **Art. 7 (Taglie minime – Catture accidentali)**

1. È vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare o mettere in vendita pesce spada (*Xiphias Gladius*) del Mediterraneo avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

2. Le catture accidentali di dimensioni inferiori alla taglia minima, effettuate dalle unità che praticano la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo sono ammesse a condizione che tali catture non superino il limite del 5% (in peso o in numero di esemplari) delle catture totali di pesce spada.

3. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

4. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

#### **Art. 8 (Catture accessorie – by catch)**

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

2. Per le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate – LTL, a mano e a canna – LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

3. Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale totale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi.

4. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni impartite per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada.

**Art. 9**  
**(Apparato di controllo satellitare)**

La trasmissione dei dati effettuata dall'apparato di controllo satellitare (ACS) dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non deve essere interrotta durante la loro permanenza in porto.

**Art. 10**  
**(Pesca sportiva e ricreativa)**

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva di cui al D.M. 6 Dicembre 2010 "*Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare*", deve presentare a questa Autorità Marittima, una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in **allegato 4**.

2. Salvo diverse disposizioni la pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal 1 aprile al 31 dicembre.

3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare **più di un singolo esemplare al mese per unità**.

4. Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada a questa Autorità Marittima.

5. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere, inoltre, consegnata/trasmessa a questo Comando una copia della "*dichiarazione di cattura del pesce spada*" (**allegato 5**).

6. Come da normativa vigente in materia, **è sempre vietata** la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

7. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

8. È consentito catturare esemplari di pesce spada con l'utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa. **È invece vietato l'utilizzo del sistema «palangaro».**

9. Il nulla osta alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la comunicazione.

10. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi o eviscerati e senza branchie (non trasformati o sezionati).

**CAPO II - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*)**

**Art. 11**  
**(Periodi di pesca)**

1. La pesca del tonno rosso, salvo nuove disposizioni emesse dal competente Dicastero, è consentita secondo quanto di seguito riportato:

- a) Sistema palangaro (unità l.f.t. ≤ 24 mt.): dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) Sistema tonnara fissa: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- c) Pesca sportiva e/o ricreativa: dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno;
- d) Sistema a circuizione: dal 27 maggio al 23 giugno di ogni anno.

2. Al di fuori dei citati periodi, la pesca del tonno rosso **è vietata**.

3. In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre l'interruzione immediata dell'attività di pesca con anticipo rispetto alle previste date di chiusura della campagna di pesca.

4. **Sono tassativamente vietate** le catture di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti derivanti (cd. ferrettare).

#### **Art. 12 (Punto di sbarco)**

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria è consentito lo sbarco di tonno rosso (catturato) presso la banchina "Wojtyla" del Porto di Pantelleria, evitando di occupare assolutamente il tratto di banchina antistante l'impianto carburanti delimitato da una striscia gialla per un'estensione di 10 metri lineari destinato alle sole unità che effettuano operazioni di bunkeraggio; Considerato che la banchina Wojtyla è, altresì, riservata all'attracco delle unità veloci da passeggeri, dalle navi cisterna e di ogni altra unità che giunge occasionalmente nel porto per operazioni commerciali e tenuto conto che gli orari, gli itinerari e i periodi delle predette linee sono soggette a variazioni in relazione alle esigenze di pubblica utilità e al fine di regolare anche l'afflusso della flotta peschereccia, le operazioni di sbarco del pescato potranno svolgersi tutti i giorni dalle ore 23:30 alle ore 05:00 e dalle 17:00 alle ore 19:00, salvo diversa comunicazione/autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

2. Per contingenti motivi, l'Autorità Marittima potrà, in sede di ricezione della comunicazione di previsto arrivo, assegnare temporaneamente un'altra banchina ove poter procedere alle operazioni di sbarco del prodotto pescato.

3. In caso di arrivo in porto a Pantelleria al di fuori dell'orario indicato al comma 1, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno posticipate al primo orario utile, così come stabilito al comma 1, salvo diverso avviso da parte di questa Autorità Marittima.

#### **Art. 13 (Taglie minime e catture accidentali)**

1. In ottemperanza alle vigenti direttive comunitarie/nazionali, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca, con la seguente deroga:

- Tra 8 e 30 Kg di peso oppure tra 75 e 115 cm di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari.

2. **È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.**

#### **Art. 14 (Catture accessorie – by catch)**

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. *Tuna Like*) ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Il limite annuale di catture accessorie è:

- a) fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;
- b) fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
- c) fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.

3. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli per lo sbarco del tonno rosso che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.

4. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste.

### **Art. 15 (Adempimenti relativi allo sbarco/trasbordo di tonno rosso)**

1. Il comandante di una unità da pesca comunitaria che intenda sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria) nel porto di Pantelleria deve darne preventiva notifica, durante l'intero arco della giornata ivi compreso nei giorni festivi e almeno 4 (quattro) ore prima del previsto arrivo in porto, via e-mail o telefonicamente ai numeri 0923911027 – 0923913651, , via VHF, utilizzando il “*formulario di pre-notifica di sbarco/trasbordo di tonno rosso (BFT)*” (**allegato 6**) comunicando le seguenti informazioni:

- data e orario di previsto arrivo;
- quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- area geografica in cui sono state effettuate le catture;
- il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché dell'unità da pesca che consegna il tonno rosso;
- l'eventuale quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.

2. In caso di trasbordo, esso potrà avvenire solo previa esibizione, a questa Autorità Marittima, della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 1627/2016:

- a) autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- b) trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte dell'unità da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

3. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandi di unità da pesca che pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino temporaneamente nel porto di Pantelleria, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.

4. Al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte del personale di questa Autorità Marittima **è assolutamente vietato** tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell'arrivo nel porto designato.

### **Art. 16 (Documentazione da produrre per lo sbarco)**

1. Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o il suo rappresentante, dovrà produrre a questa Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627, e in particolare:

- a) Modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato;
- b) Logbook “modello dell'unione europea”, correttamente compilato (cartaceo anche per le unità fornite del cd. tablet) relativo a tutte le operazioni di pesca effettuate nel periodo di uscita in mare correttamente compilato quotidianamente prima della mezzanotte;
- c) copia dei modelli T2M previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;

- d) E-BCD (*Blue Fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
- e) Copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore.

2. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina, nel punto di sbarco, il personale di questo Comando incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

### **Art. 17 (Adempimenti relativi ai trasbordi)**

1. Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, **sono proibite in mare**.

2. Tali operazioni devono essere effettuate solo nel porto designato ai sensi della presente Ordinanza e previa formale autorizzazione da parte del Ministero competente.

3. I comandanti delle unità da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria) nel porto designato di Pantelleria, daranno notifica preventiva a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.

4. Il personale militare incaricato da questo Comando effettuerà la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo.

5. Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, i Comandanti delle unità dovranno presentare all'Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo ICCAT consegnandone copia al comandante dell'unità ricevente.

### **Art. 18 (Pesca sportiva e ricreativa)**

1. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, così come rispettivamente definite all'art. 3 comma 18 e 19 del Regolamento CE 1627/2016 e dalla circolare MIPAAF n. 12780 del 15.06.2010, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

2. Il pescatore sportivo o ricreativo, già in possesso dell'apposita attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "*Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare*", che intenda esercitare la pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovrà presentare a questa Autorità Marittima, apposita comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in **allegato 7**.

3. Tale comunicazione, munita di nulla osta dell'Autorità Marittima, dovrà essere custodita tra i documenti di bordo e consente lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa su tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale.

4. Lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) È fatto obbligo di comunicare almeno 2 (due) ore prima dell'ingresso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail) la cattura dell'esemplare di tonno rosso a questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- b) Entro 24 ore dallo sbarco dovrà essere presentata la dichiarazione di cattura, di cui all'**allegato 8**.

5. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso, salvo diversa disposizione, è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia, un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.

6. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di 1 (uno) esemplare di tonno rosso. L'esemplare

catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg o 115 cm, così come disposto dal Reg. CE n. 1627/2016 e deve essere sbarcato integro.

7. **È sempre vietata** la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

8. È vietato l'utilizzo e la detenzione a bordo del palangaro di tipo derivante per la cattura del tonno rosso.

9. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "catch-release", fino al 31 dicembre di ogni anno.

### **CAPO III - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*)**

#### **Art.19**

##### **(Periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)**

È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno estremi inclusi.

#### **Art. 20**

##### **(Adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)**

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a 50 Kg.

2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che, in virtù delle vigenti normative nazionali e comunitarie, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (**allegato 9**) per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati a questa Autorità Marittima entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento;

3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, a questo Ufficio Circondariale Marittimo, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari;

4. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto che dovrà avvenire esclusivamente presso la banchina "Wojtyla" del porto vecchio di Pantelleria, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre a questo Comando, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

#### **Art. 21**

##### **(Taglie minime del tonno alalunga)**

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.

#### **Art. 22**

##### **(Catture accessorie del tonno alalunga – *by-catch*)**

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

### **Art. 23 (Sanzioni)**

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;

b. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 in materia di rintracciabilità;

c. Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/2004 (c.d. "pacchetto igiene") – D.Lgs. n. 193/2007 del 06.11.2007;

d. Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;

e. Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

### **Art. 25 (disposizioni transitorie e finali)**

1. Le proprie Ordinanze n. 01/2014 del 10/02/2014 e 15/2012 del 10/07/2012 citate in premessa sono abrogate.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.

3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e comunitarie citate in premessa.


4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante pubblicazione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale raggiungibile al seguente link:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.

**IL COMANDANTE  
T. V. (CP) Antonio TERRONE**

***Allegato 1***

## Punto di sbarco nel porto di Pantelleria



# FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

(Sbarrare la voce che interessa)

Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

( ) TARGET	( ) BY-CATCH	( ) SPOR./RIC.
------------	--------------	----------------

**SBARCO (nel porto designato di Pantelleria)**

Nome unità: ..... N° di iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

**TRASBORDO (nel porto designato di Pantelleria)**

Nome unità trasbordante: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Nome unità ricevente: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

<p style="text-align: center;"><b>Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca</b></p> <p>Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____: _____ N° Registro _____</p> <p>Firma operatore _____</p>	<p>Timbro dell'Ufficio</p>
--	----------------------------



**Parte 2, punto 21, della Raccomandazione ICCAT n.16-05**

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, alla via/piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore  
dell'unità da diporto denominata \_\_\_\_\_, matricola  
n. \_\_\_\_\_ dei R.I.D./R.N.D di \_\_\_\_\_,  
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. \_\_\_\_\_; colore  
\_\_\_\_\_, di stanza nel porto di \_\_\_\_\_,  
presso \_\_\_\_\_.

**COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare  
l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta  
unità da diporto, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

A tal fine, allega:

o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;

o fotocopia della polizza assicurativa;

o fotocopia del documento d'identità, tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del pesce spada

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'  
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

RILASCIATO IL \_\_\_\_\_

VALIDO FINO AL \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio e Firma

**Dichiarazione di cattura del pesce spada**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

Nominativo del comandante: \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_ all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.

Data \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

\_\_\_\_\_

**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare**  
(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Telefono: [0923 913651](tel:0923913651)

e-mail: [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)

**FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)**

(Sbarrare la voce che interessa)

Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

( ) TARGET	( ) BY-CATCH	( ) SPOR./RIC.
------------	--------------	----------------

**SBARCO (nel porto designato di Pantelleria)**

Nome unità: .....N° di iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

**TRASBORDO (nel porto designato di Pantelleria)**

Nome unità trasbordante: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Nome unità ricevente: ..... N° iscrizione: ..... N° ICCAT: .....

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

<b>Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca</b>	<i>Timbro dell'Ufficio</i>
<i>Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____</i>	
<i>Firma operatore _____</i>	

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria

Oggetto: artt. 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/1627

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ provincia di (\_\_\_\_)  
in via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario e/o armatore  
e/o utilizzatore dell'unità da diporto: (barrare la casella che interessa)

- del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e  
\_\_\_\_\_ e di lunghezza f.t. mt. \_\_\_\_\_ di colore \_\_\_\_\_;
- dell'imbarcazione/nave da diporto denominata \_\_\_\_\_ ed  
iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto  
tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Capitaneria di porto di  
\_\_\_\_\_, di stanza nel porto di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_;

### COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca (barrare ciò che interessa):

- SPORTIVA
- RICREATIVA

del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del tonno rosso

Pantelleria, li \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

<b>PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA</b>
NULLA-OSTA N° _____ / _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____
Timbro dell'Ufficio e Firma

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

Nominativo del comandante: \_\_\_\_\_

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_ all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.

Data \_\_\_\_\_

Il Comandante dell'unità

\_\_\_\_\_

**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare**

(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Telefono: [0923 913651](tel:0923913651)

e-mail: [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2017)

N. UE \_\_\_\_\_ NOME UNITA' \_\_\_\_\_ MATR. \_\_\_\_\_ AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. \_\_\_\_\_

Attrezzo: \_\_\_\_\_ Partenza: gg \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Lunghezza: \_\_\_\_\_ mt Ritorno: gg \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

N. Ami: \_\_\_\_\_ Sbarco: gg \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Nome Nave \_\_\_\_\_

Trasbordo: gg \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ su: Matr./n. UE \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Data	ALB (Alalunga)		Catture accessorie				AREA DI CATTURA (1)	
	N	Kg Tot	BFT (Tonno Rosso)		SWO (Pesce Spada)		OTH (Altro)	
			N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot

Sbarco	N	Kg Tot								

Trasbordo

(1): utilizzare i seguenti codici SARD = Area Sardegna S. ION = IONIO Meridionale (S.ION)  
 ADRI = Adriatico N. ION = Ionio Settentrionale LIGU = LIGURE  
 S. SIC = Stretto di Sicilia TYRR = Tirreno  
 MEDI = Mediterraneo

(2): compilare stampatello

Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti.

Nome \_\_\_\_\_ (2) Comandante: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
 Cognome \_\_\_\_\_